



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

La liquidazione coatta amministrativa

Autore: Edizioni Simone | 16/08/2016



Condizioni di ammissibilità e procedura della liquidazione coatta amministrativa; gli organi.

La **liquidazione coatta amministrativa** una speciale procedura concorsuale, che la legge prevede per alcune categorie di imprese (imprese assicurative, cooperative, bancarie etc.), per le quali il dissesto ha ripercussioni di ingente rilevanza pubblica e, di conseguenza, è esclusa la sottoposizione al fallimento.

Esistono tuttavia imprese per le quali leggi speciali prevedono anche la possibilità, accanto alla liquidazione coatta, del fallimento.

In tal caso fra i due istituti prevale quello che sia stato chiesto per primo (principio della prevenzione).

La liquidazione coatta amministrativa è una **procedura concorsuale** di natura **amministrativa**, volta alla **liquidazione del patrimonio** di imprese la cui attività riveste un interesse pubblico.

Condizioni (è sufficiente che esista una sola di esse), dunque, della liquidazione coatta amministrativa sono:

- stato di insolvenza;
- violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino un irregolare funzionamento dell'impresa;
- motivi di pubblico interesse, che a giudizio insindacabile della P.A., impongano la soppressione dell'ente.

Gli organi della liquidazione coatta amministrativa

Il provvedimento di liquidazione coatta è emanato dall'Autorità amministrativa, con decreto impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, e contiene anche la nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

Il commissario liquidatore:

- è organo individuale o collettivo;
- è pubblico ufficiale;
- prende in consegna i beni, nonché le scritture ed i documenti contabili;
- provvede all'amministrazione del patrimonio ed alla gestione dell'impresa durante la liquidazione;
- riceve dall'imprenditore il conto della gestione relativa al tempo successivo all'ultimo bilancio;
- presenta all'autorità vigilante una relazione sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione;
- sovrintende all'accertamento dello stato passivo;
- può promuovere l'azione di revoca degli atti in frode ed esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori e gli organi di controllo dell'impresa;
- procede alle operazioni di liquidazione.

L'autorità di vigilanza:

- nomina e revoca il commissario liquidatore;
- autorizza il liquidatore a compiere quegli atti per i quali la legge richiede l'autorizzazione;
- fissa le direttive cui deve attenersi il commissario;
- sovrintende alle operazioni di liquidazione in senso stretto.

Il comitato di sorveglianza:

- è formato da 3 o 5 membri scelti tra persone esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa;

- è organo prettamente consultivo ed assolve ai compiti che nel fallimento spettano al comitato dei creditori;
- i pareri del comitato, anche quando sono obbligatori, non sono vincolanti.

In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 18-10-2012, n. 179 (cd. crescita bis) conv. in L. 17-12-2012, n. 221, la relazione del commissario liquidatore è trasmessa anche al Comitato di sorveglianza, al registro delle imprese per via telematica ed ai creditori e titolari di diritti sui beni a mezzo posta elettronica certificata (**PEC**). L'uso della PEC diventa la regola anche nelle altre comunicazioni tra commissario liquidatore e creditori (ex artt. 207, 208, 209, 213, 214 L.F. come modif. dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012).

Disciplina e fasi della liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta è disposta sempre dalla pubblica amministrazione, con decreto che deve essere inserito integralmente nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla sua emanazione e iscritto nel registro delle imprese.

La P.A. provvede altresì con esso, o con altro provvedimento successivo, alla nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

Le **fasi** della liquidazione coatta sono:

- l'accertamento del passivo, che è compiuto dal commissario liquidatore sulla base delle scritture contabili e dei documenti dell'impresa. Se in tale fase sorgono controversie, la loro risoluzione è rimessa al Tribunale, nelle forme stabilite per le opposizioni e le impugnazioni dei creditori in sede di fallimento: si ha, così,

l'inserimento di una vera e propria fase giurisdizionale nella fase prettamente amministrativa di accertamento del passivo, allo scopo di fornire un'adeguata tutela ai diritti dei creditori oppositori e del debitore;

— la liquidazione dell'attivo spetta, ugualmente, al commissario liquidatore, il quale ha tutti i poteri, salvo il caso della vendita in blocco di tutti i mobili o degli immobili, per la quale occorre il parere favorevole del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza;

— la chiusura della procedura, che può avvenire per riparto finale del ricavato (attuato nei modi stabiliti dalla legge fallimentare e perciò sono ammessi riparti parziali) e per concordato.

Il **concordato** con cui si può concludere la liquidazione coatta è stato uniformato, per quanto possibile, al concordato fallimentare ad opera del decreto correttivo alla riforma (D.Lgs. 169/2007), il quale ha previsto ex novo la legittimazione alla presentazione della proposta anche ai creditori o ad un terzo (oltre che all'imprenditore in liquidazione) ed ha richiamato espressamente le norme del concordato fallimentare in merito al contenuto della proposta, al giudizio di omologazione ed agli effetti del concordato su tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura, anche non ammessi al passivo.

La **presentazione della proposta** deve essere autorizzata dall'autorità di vigilanza, con il parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza.

Quanto agli **effetti**, l'imprenditore messo in liquidazione coatta amministrativa non deve soggiacere all'obbligo di comunicazione della propria residenza imposto al fallito dall'art. 49 L.F. Non si applicano, inoltre, ai soggetti sottoposti a liquidazione coatta tutte le incapacità personali di diritto pubblico che colpiscono il fallito: funzioni di giurato o giudice onorario, funzioni di tutore e curatore, incapacità di

borsa etc. Con la messa in liquidazione sono sospese, per le persone giuridiche e le società, le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per la proposta di concordato. Si trasferiscono, inoltre, al commissario liquidatore la disponibilità e l'amministrazione dei beni. Infine, le **azioni esecutive** e **cautelari** individuali promosse dai creditori restano bloccate, sia pure con alcune eccezioni previste dalla legislazione speciale (es.: per le cooperative, per gli istituti di credito fondiario, per l'esecuzione fiscale etc.).



Il presente articolo è stato tratto dal volume edito da Edizioni Simone

AGENTE IMMOBILIARE

IX Edizione, Anno 2015

**SE VUOI LEGGERE TUTTO IL TESTO
ACQUISTA IL VOLUME CLICCANDO QUI**